

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

Proposta di piano del consumatore

per la composizione della crisi da sovraindebitamento

ai sensi dell'art. 71 comma, l. 3/2012

Istante: Verdolini Alessandra con il Professionista Avv. Lisa Scandali

OCC: Avv. Emanuela Scaleggi

La Sig.ra Verdolini Alessandra (c.f.VRDLSN76P58D211Z), nata a Cupramontana (AN) il 18/09/1976 e residente in 60012 Montemarciano (An), Via XXV Aprile n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa Scandali (C.F. SCNLSI85S48A271G), del Foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Filottrano alla Via Goggetta n. 11/b, giusta procura che si allega, indirizzo PEC: lisa.scandali@pec-ordineavvocatiancona.it (a cui chiede vengano inviate tutte le comunicazioni) espone

PREMESSO CHE

- la ricorrente ha presentato istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con richiesta all'Organismo di composizione della crisi presso il Tribunale di Ancona (doc. 1). Ciò sul presupposto di una situazione economica di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il reddito percepito dalla stessa;
 - ai sensi dell'art. 6 Legge n. 3/2012, il ricorrente può definirsi "Consumatore", in quanto non è imprenditore commerciale, non è mai stata titolare di Partita Iva (doc. 2), è di professione dipendente ~~di una società di lavoro (SA) per la quale ha svolto attività di commessa (SA)~~ con la qualifica di commessa, 4° livello. Inoltre, ha assunto le obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento per scopi estranei all'attività professionale. Per la precisione, i debiti diretti hanno origine da attività non commerciale e attengono la sfera del consumo familiare, mentre i debiti di cui è onerata come garante (Unicredit) riguardano due fideiussioni sottoscritte in favore della società ~~SA~~ srl, oggi in liquidazione, di cui era socio e amministratore ~~SA~~, già coniuge dell'istante, dal quale è separata in forza di sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona il 21/09/2016. Si precisa che l'istante non ha mai svolto alcun ruolo societario o gestionale nella suddetta società.
- Ai sensi della Sentenza della Corte di Cassazione n. 23105 - pubb. 30/01/2020, il fideiussore può definirsi consumatore poiché il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non incide sul piano della qualifica dell'attività -professionale o meno- di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l'identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti allo svolgimento dell'attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all'art. 3 comma 1, lett. a., cod. consumo.
- La Sig.ra Verdolini, inoltre, non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art 1 del

RD 16.3.1942 n. 267, e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art 7 della l. 3/2012 e sotto la sua responsabilità di non aver utilizzato altre procedure di cui alla norma citata negli ultimi cinque anni, che non ha subito nessuno dei provvedimenti di cui all'art 14 e 14 bis e che ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere;


- il debitore dichiara altresì di non aver compiuto negli ultimi cinque anni alcun atto di disposizione patrimoniale;

- volendo porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui si trova, ha ottenuto la nomina di un professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Organismi di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012, nella persona dell'Avv. Emanuela Scaleggi iscritta nell'albo dell'OCC di Ancona, anche al fine di assistere l'istante *"nella presentazione di uno dei procedimenti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento"* (doc. 3);

- il presente piano, in linea con lo spirito e la ratio della norma che lo prevede, costituisce lo sforzo massimo che la ricorrente può sopportare in relazione alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, non essendo proprietaria di alcun bene immobile (doc. 4), essendo già stato esecutato e venduto su iniziativa della creditrice UNICREDIT in data 12/09/2019 in sede di esecuzione forzata (doc.5) l'unico immobile di proprietà (prima casa) sito in Viale degli Olmi 20, Marina di Montemarcano (AN), sul quale gravava ipoteca (proc. Esec. Trib di Ancona n. 337/2008), (doc. 6), e in relazione alle esigenze della famiglia, con un figlio di 14 anni a carico;

- la ricorrente espone nel passivo gli importi così come vantati dai creditori, al solo fine di agevolare l'accesso alla procedura, senza che lo stesso importi riconoscimento di debito di tali somme ove il presente piano non giunga ad omologa.

1. La situazione familiare, attivo disponibile



MISSISS

6. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il presente piano, in linea con lo spirito e la ratio della norma che lo prevede, costituisce lo sforzo massimo che il ricorrente può sopportare in relazione alle proprie capacità reddituali e patrimoniali. Alla luce del fatto che si prevede il pagamento parziale di creditori in 6 anni in luogo dei 4 previsti per la liquidazione pare opportuno evidenziare che l'alternativa liquidatoria non consentirebbe un miglior soddisfo dei creditori prelatizi così falciati.

Ciò in ragione del fatto che:

[REDACTED]

Indicazione del giudice.

[REDACTED]

CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra, il ricorrente come sopra rappresentato difeso e domiciliato

CHIEDE

pertanto che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- fissare l'udienza ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, della L. n. 3/2012, con ogni conseguente

adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Emanuela Scaleggi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto;

- ai sensi dell'art.12 bis comma 2 disponga che non possano essere iniziate o proseguite le azioni esecutive,
- disporre in sede di omologa l'obbligo di procedere alla cancellazione del nominativo della sig.ra Verdolini con sua segnalazione presso la Centrale Rischii, consentendogli l'accesso al sistema bancario;


Con riserva di apportare le modifiche ritenute necessarie

Con riserva di mutare, ove ritenuto, la presente procedura in quella di liquidazione.

Filottrano li, 01/02/2021

Avv. Lisa Scandali

Lisa Scandali





IL TRIBUNALE DI ANCONA

2^A SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 4 /2021

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore ai sensi degli artt. 7 ss l. 3/2012 depositato da Alessandra Verdolini (avv. Lisa Scandali) in data 14.07.2021;

vista la relazione depositata dall'OCC avv. Emanuela Scaleggi;

all'esito dell'udienza del 5.10.2021

PREMESSO CHE

Nell'ambito di una proposta di piano del consumatore, la giurisprudenza ha affermato che nell'ipotesi in cui il Giudice rilevi *ictu oculi* la carenza (rilevabile d'ufficio) di un presupposto necessario per l'omologazione del piano stesso, può dichiarare l'inammissibilità del ricorso, senza avviare la procedura di omologazione fissando l'udienza ex art. 12 *bis*, comma 1; nell'ipotesi in cui il debitore abbia fatto ricorso continuo e temporalmente concentrato a più fonti di finanziamento, con conseguente assorbimento dei propri interi redditi a fronte degli impegni di restituzione rateale (nonostante la titolarità di un solo immobile, peraltro gravato da precedente ipoteca), ricorre la fattispecie ostativa all'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 *bis*, L. n. 3/2012; in particolare la causa ostativa *de qua* afferisce all'ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; a fronte della scelta legislativa di non prevedere il consenso dei creditori, la finalità specifica di tutela del consumatore giustifica - secondo la giurisprudenza - un più intenso intervento valutativo del Giudice; quest'ultimo è chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, l'assenza di atti in frode ai creditori, la fattibilità del piano e

·l'idoneità del medesimo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e la meritevolezza soggettiva del consumatore;

nell'ipotesi di contestazioni sulla convenienza, il Giudice valuterà la possibilità di soddisfo del credito sulla base del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;


OSSERVA


Nella fattispecie va rilevato che nella specie, come peraltro evidenziato dall'OCC nella propria relazione non appare imputabile a colpa grave della Verdolini la prestazione di garanzie fidejussorie in favore dell'allora coniuge atteso che detta scelta non può essere qualificata quale atto in frode nonché condotta integrante dolo o colpa grave rispetto alla causa dell'indebitamento.

Vieppiù in sede di applicazione della disciplina di cui all'art. 12 bis ss. l.3/2012 la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore che consente di giungere a valorizzare la ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento volta a limitare i fenomeni di estorsione e di usura nell'ottica di consentire ai debitori consumatori di riacquisire la serenità economica e la dignità sottese all'adempimento dei propri debiti nel rispetto delle reali possibilità.

In proposito ritiene questo Tribunale, anche nell'ottica ermeneutica contestualizzata alla recente riforma normativa del Codice della Crisi e dell'Insolvenza ove le ipotesi di esclusione - sancite dall'art. 69 comma 1 - sono limitate alle cause del sovraindebitamento determinate da colpa grave, malafede o frode, che in assenza di colpa grave, frode o malafede possa essere superato positivamente il profilo della meritevolezza del consumatore che prospetti un piano del consumatore;

Quanto al piano proposto dall'istante l'OCC ne ha attestato la fattibilità e la convenienza





Il piano proposto prevede il soddisfacimento nella misura del 100% quanto alle spese in prededuzione e del 12,15% di tutti i creditori, per la precisione:

- le **SPESE DI PROCEDURA** pari ad € 4.382,10 (dalle quali andranno detratte la somma di € 243,00 (già versate), l'importo di € 231,57 verrà versato entro quindici giorni dalla data di accettazione del preventivo) verranno corrisposte secondo le seguenti modalità: € 600,00 quale finanza esterna versata dalla ~~XXXXXXXXXX~~ (mamma della Verdolini) immediatamente all'omologa e in 20 rate mensili di € 200,00 dall'omologa del piano, nelle seguenti modalità:

al Gestore detratti agli acconti ed alla finanza esterna dalla 1° rata alla 10° e l'ultima da € 165,18; al Professionista dalla 11° di € 34,82 alla 20 e la 21° di € 139,10;

- I restanti crediti verranno tutti soddisfatti a partire dal 22° mese successivo all'omologa in pari misura con riparti trimestrali in favore di ciascun creditore.

In particolare come evidenziato dall'OCC nella relazione conclusiva sulla convenienza e fattibilità del piano anche rispetto all'alternativa liquidatoria, l'attuale capacità reddituale e le prospettate modalità di pagamento appaiono in grado di dare certezza, sicurezza e stabilità all'adempimento dei debiti assunti dalla Sig.ra Verdolini, garantendo al contempo un dignitoso tenore di vita al suo nucleo familiare e trovando il miglior equilibrio fra i due fattori di debito e reddito disponibile, tenuto conto anche dell'impegno della mamma della ricorrente di ospitare la figlia e il nipote per sei anni.

Ne discende sinteticamente il seguente prospetto in termini di percentuale di soddisfazione del debito e di relative tempistiche:

Pagamento del 100% delle spese di procedura entro 21 MESI dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tenendo conto che all'omologa verrà anche messa disposizione la finanza esterna della mamma della Verdolini, sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ con previsione di versamento di acconti mensili nel rispetto dell'ordine dei privilegi;

Tutti gli altri creditori verranno pagati nella misura 12,15% successivamente al 21 mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa con previsione di versamento di acconti trimestrali.

tanto premesso a fronte della convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria e tenuto conto dei presupposti di ammissibilità in termini soggettivi (meritevolezza) ed oggettivi (sovraindebitamento) in capo al ricorrente, nonché in assenza di opposizioni all'omologa da parte dei creditori a cui è stata comunicata la proposta di piano del consumatore nonché la convocazione all'udienza fissata per l'eventuale omologa;

P.T.M.

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Alessandra Verdolini in data 14.07.2021

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto per estratto presso l'Albo ed il sito internet del Tribunale di Ancona a cura della cancelleria;

Si comunichi

Ancona, lì 21/10/2021

Il Giudice delegato

dott.ssa Maria Letizia Mantovani